



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 25.08.2025.

Oggetto: **Malattie oncologiche, invalidanti e croniche – nuovi congedi e conservazione del posto**

Il 9 agosto 2025 è entrata in vigore la Legge n. 106/2025 recante “*Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche*”.

La norma introduce un ampliamento delle tutele a favore dei lavoratori dipendenti, in caso di patologie oncologiche, croniche e invalidanti. Di seguito una sintesi con i contenuti della norma di principale interesse per i datori di lavoro.

Congedo non retribuito di 24 mesi

I dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un congedo non superiore a 24 mesi che presenta le seguenti caratteristiche:

- ✓ la fruizione del congedo decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Occorre, pertanto, aver esaurito i periodi di congedo ad oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale;
- ✓ può essere fruito in modo continuativo o frazionato;
- ✓ durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro;
- ✓ il lavoratore non ha diritto alla retribuzione;
- ✓ il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, fatto salvo il diritto per il dipendente al riscatto mediante il versamento volontario dei contributi;
- ✓ durante il congedo il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa;

La norma precisa, infine, che sono fatte salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

La certificazione delle malattie che danno diritto al congedo è rilasciata dal medico di medicina generale, o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

Permessi per visite, esami e cure mediche a decorrere dal 1° gennaio 2026

La legge n. 106/2025 introduce, inoltre, ulteriori permessi retribuiti per cure, visite ed esami, pari a 10 ore annue che potranno essere richiesti dal 1° gennaio 2026.

Possono richiedere i permessi i seguenti soggetti:

- dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- dipendenti pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

I soggetti come sopra individuati possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

I permessi potranno essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure frequenti, a fronte di specifica prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

La norma precisa che per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina indennitaria prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

Nel settore privato, l'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.

In merito agli aspetti operativi per la gestione di tali permessi (indicazioni applicative e codici Uniemens), si attendono le necessarie istruzioni Inps.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario in relazione a quanto qui comunicato.

Labour Consulting Srltp